

Studio - Legale
MATTEO CERUTI
ROVIGO

Addì, 11 giugno 2012

RACC. A.R.

Anticipata via fax

Spett.le
Provincia di Treviso
Ufficio VIA
Via Cal di Breda n. 116, Sant'Artemio
31100 TREVISO
Fax 0422-421324 0422-656740

Spett.le
Comune di Mogliano Veneto
Ufficio tecnico
via Terraglio n. 3
31021 MOGLIANO VENETO - TV
Fax 041-5930499

Oggetto: progetto di completamento della circonvallazione al centro abitato di Mogliano Veneto a nord dello stesso – realizzazione strada di collegamento tra la SS 13 Pontebbana e la SP 64 Zermanesa - verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'ing. Giorgio Boldini, nato a Mogliano Veneto il 28/8/1944, residente a Roma Via Nerola n. 13 (proprietario dei seguenti immobili situati nel Comune di Mogliano Veneto (Treviso) "Catasto terreni Foglio 28 – Partita 1626: Mappale 298 già 22/b – seminativo arboreo - di Ha 2.11.50; Mappale 21 - fabbricato rurale - di Ha 0.01.79) in relazione al procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 152/2006 osserva quanto segue.

1.- Natura del progetto e necessaria applicazione del criterio del cumulo.

L'opera in esame viene espressamente presentata come "complementare" al passante di Mestre denominata "Intervento n. 29 – circonvallazione nord di Mogliano Veneto".

Avv. Matteo Ceruti

Avv. Debora Stoppa | Avv. Henia Francescon | Dott.ssa Claudia Guldorzi

**LEGAL
PROFESSIONAL
TEAM**

www.lpteam.it

Studio - Legale
MATTEO CERUTI

45100 ROVIGO
Via All'Arca, 8
Tel. +39 0425 21634
Fax +39 0425 21898
matteo.ceruti@libero.it

Posta Elettronica Certificata:
matteo.ceruti@rovigoavvocati.it

C.F. CRT MITT 67N27 H6201
P.IVA 01075120293

Studio - Legale
MATTEO CERUTI
Rovigo

**MARTINELLI
BIANCHIN**
PADOVA | BASSANO | CITTADELLA

**Carponi Schittar
& Sportelli**
STUDIO LEGALE CARPONI SCHITTAR & SPORTELLI
Venezia - Mestre

MGTM
FERRARA

STUDIUM
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Donatella Molinari - Avv. Renzo Turato
Vicenza

Si vedano in proposito i seguenti passaggi degli elaborati progettuali:

-nello Studio Preliminare Ambientale redatto da Ing. Antonio Martini -13/04/2012 si legge che: "Le opere in progetto sono già state oggetto di progettazione preliminare nel maggio 2007 da parte di Veneto Strade S.p.A. nell'ambito delle Opere Complementari al Passante di Mestre. L'intervento in esame, identificato con il numero "29", è denominato "Circonvallazione Nord di Mogliano Veneto" in Comune di Mogliano Veneto." (pagina 6 - paragrafo 3.2 capoverso 4°) "Per quanto concerne, l'aspetto archeologico, l'area presenta un rischio diffuso come è stato accertato dalla Valutazione di Impatto Archeologico redatta nell'ambito del progetto preliminare "Opere Complementari al Passante di Mestre - intervento "29" Circonvallazione Nord di Mogliano Veneto" (2007) sviluppato da Veneto Strade S.p.A.." (pagina 106 - paragrafo 4.2.4 - capoverso 4°)

-nel Progetto Preliminare redatto da Ing. Antonio Martini - 16/03/2012 si legge che: "Le opere in progetto sono già state oggetto di progettazione preliminare nel maggio 2007 da parte di Veneto Strade S.p.A. nell'ambito delle Opere Complementari al Passante di Mestre. L'intervento in esame, identificato con il numero "29", è denominato "Circonvallazione Nord di Mogliano Veneto" in Comune di Mogliano Veneto." (pagina 2 - paragrafo 1.2 - capoversi 1° e 2°).

D'altronde la circostanza è pacificamente esplicitata nella delibera della Giunta Provinciale n. 141 del 16/4/2012 recante approvazione del progetto preliminare ove si fa riferimento a:

- "...completamento della Circonvallazione Nord di Mogliano Veneto, nell'ambito delle opere complementari del Passante Autostradale di Mestre, ..." (pag 2 delibera 3° capoverso);

- "...aggiornamento della progettazione preliminare dell'opera complementare al passante di Mestre denominata "intervento n. 29 - circonvallazione nord di Mogliano Veneto", ..." (pag 2 delibera 7° capoverso).

Inoltre, si consideri che dal progetto medesimo si evince che l'opera in esame risulterebbe funzionale all'obiettivo di realizzare l'elemento di continuità tra alcuni tratti già realizzati della circonvallazione di Mogliano Veneto, per cui *"il progetto in esame fa parte di un insieme di opere già eseguite o in fase di esecuzione più ad ovest e più ad est dello stesso, che hanno il compito di sgravare il centro di Mogliano Veneto dal traffico di attraversamento nonché migliorare i collegamenti alle infrastrutture di trasporto, alle attività produttive e ai servizi della zona; tali opere sono costituite dalla Variante Ovest dell'abitato di Mogliano Veneto, dalla Variante alla S.P. 65 per la soppressione del P.L. al Km 11+485 della Linea Ferroviaria Mestre-Treviso e dallo svincolo sulla S.P. 64 e il tratto liberalizzato dell'autostrada A27, opere riportate nell'elaborato del progetto preliminare "Corografia" a cui si rimanda"*.

In proposito sia consentito rammentare che la verifica di assoggettabilità deve essere necessariamente condotta sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto (recante *"Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20"*) il quale al punto **"1.- Caratteristiche dei progetti"** stabilisce che **"Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: - delle dimensioni del progetto, - del cumulo con altri progetti..."**.

Si rammenta che in diverse pronunce sia Corte di Giustizia sia il Giudice Amministrativo nazionale hanno affermato l'imprescindibilità, in sede di screening di VIA, del ricordato criterio del "cumulo dei progetti".

Si segnala infatti che sul tema il Consiglio di Stato italiano, proprio relativamente ad un tracciato stradale di scorrimento veloce urbano, ha posto alla Corte di Giustizia UE una specifica questione pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 85/337/CEE. Quest'ultima è stata decisa con la sentenza della Corte giustizia CE sez. VI, 10 luglio 2008, causa C-156/07, ove si precisa che quando uno Stato membro è tenuto ad applicare i diversi criteri "rilevanti" dell'Allegato III della direttiva, tra i quali il "criterio del cumulo", prendendo in considerazione la realizzazione del complesso di tali progetti


durante un periodo di tempo determinato. Conseguentemente, sulla base della predetta ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità Europee, il Consiglio Stato sez. VI, 10 marzo 2009, n. 1409, Aiello e altro c. Com. Milano e altro, ha statuito che *"devono pertanto ritenersi soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla v.i.a. i progetti di realizzazione di tracciati stradali di per sé autonomi ma da collocarsi in un contesto programmatico sostanzialmente unitario e destinato ad esaurirsi in un ambito temporale alquanto ristretto"*.

Tanto premesso, risulta evidente come la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto in esame non possa prescindere dall'applicazione del "criterio del cumulo" dell'intervento de quo con gli altri tracciati stradali collocati nel medesimo contesto programmatico, la cui significatività e potenziale negatività degli effetti sulla ambiente impone conseguentemente la sottoposizione a VIA dell'intervento.

2.- Possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente.

2.1.- Sotto il profilo della sensibilità ambientale dell'area di progetto si evidenzia che in nessuna parte del Progetto Preliminare, dello Studio Preliminare Ambientale e dello Screening di Vinca si fa riferimento alla circostanza che il Mappale 298 del Catasto terreni Comune di Mogliano Veneto - Foglio 28 - Partita 1626, di proprietà dell'Ing. Giorgio Boldini, è integralmente dedicato a Parco d'Arte, con notevoli pregi ambientali, faunistici ed artistici.

Inoltre, osservando la planimetria dello studio preliminare ambientale con i con i fotografici (pag. 126) si nota che vi è ampia documentazione fotografica della futura rotatoria sul Terraglio (foto da 5 a 23) e della futura rotonda in prossimità del crocicchio Bianchi (foto da 43 a 59), 9 foto della Via Bianchi (tra le due summenzionate rotatorie), ma nessuna relativa all'area in esame della predetta proprietà Boldini.



L'esistenza del Parco risulta peraltro visibile nell'allegato grafico (rilievo satellitare) Tavola n° 5 BIS.

Inoltre nell'allegato grafico Tavola n° 4 BIS viene riportato il tracciato del galoppatoio che verrebbe tagliato a metà dall'ipotizzata nuova viabilità.

Si evidenzia che il Parco fa parte della Sede della Fondazione Giuseppe Boldini e come tale è stato oggetto di inaugurazioni e commemorazioni con la partecipazione del Presidente della Provincia di Treviso e di varie Autorità del Comune di Mogliano Veneto (vedasi gallerie fotografiche riportate nel sito www.fondazionegiuseppeboldini.it).

Si precisa, infine, che per tale area è stata avviata dalla proprietà una pratica per il riconoscimento di "bene culturale" ex art. 10 d.lgs. 42/2004 e conseguente apposizione del vincolo da parte degli organi centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

-sia in relazione all'architettura rurale di cui al mappale 21;

-sia al decumano romano che attraversa da nord a sud tutta l'area, unico elemento di viabilità rurale rimasto di numerose altre identiche strutture che si diramavano "a doppio pettine" dalla Via Bianchi, per raggiungere un secondo livello di edifici rurali. Tra le strutture di viabilità rurale, circa equidistanti da queste, esistevano dei fossati per la raccolta e il drenaggio delle acque piovane. I fossati e i "careson" fino agli anni '50 erano fiancheggiati da siepi per la produzione di legna. L'area del mappale 298 conserva testimonianza dell'economia rurale tradizionale ("careson" alberato ad est e fossato con siepe ad ovest). Tale testimonianza è unica nella zona per effetto della diffusa introduzione della coltivazione "alla ferrarese";

-sia infine alle aree di cui al mappale 298, quale parco dotato di interesse artistico per la presenza di varie opere di arte contemporanea inserite nel contesto verde del parco da artisti di riconosciuto valore nazionale ed internazionale.

2.2.- Sempre in ordine alla sensibilità ambientale dell'area di intervento si sottolinea come nello studio preliminare ambientale non siano state tratte le inevitabili conseguenze della circostanza che l'opera stradale in esame risulta situata all'interno di un **"Ambito per l'istituzione del parco naturale regionale ed area di tutela paesaggistica regionale"** (disciplinato dall'art. 33 N. di A.) relativo alla "Laguna di Venezia".

Di qui l'evidente inidoneità della localizzazione prescelta per l'intervento, anche in ragione della circostanza che un tratto dell'arteria (di lunghezza circa pari a 150 m) rientra all'interno delle **"Aree vincolate a protezione del percorso di valore storico-ambientale del Terraglio"** sottoposte a vincolo paesaggistico e che altre porzioni della strada si collocano in **"Aree di interesse paesistico-ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal Piano di Area della Laguna e di Area Veneziana (P.A.L.A.V.)"**.

3.- Sulle ragioni giustificative del progetto e sull'omessa valutazione delle alternative di progetto.

6

3.1.- Il progetto di costruire tale strada (Tangenziale Nord di Mogliano) risale ormai a venti anni fa, quando esisteva una effettiva necessità di smaltire il traffico nel paese di Mogliano, traffico indotto dalle grosse problematiche di intasamento della Tangenziale di Mestre.

Oggi con la costruzione del Passante di Mestre non esistono più problemi di traffico tali da giustificare un simile progetto. Invero il traffico esistente a nord di Mogliano si smaltisce regolarmente con la viabilità ordinaria. Il consistente investimento già effettuato per la creazione della Tangenziale nord-ovest si dimostra a posteriori ingiustificato, dati i modesti flussi di traffico esistenti su tale nuova viabilità, flussi che potevano tranquillamente essere smaltiti con interventi di miglioramento della viabilità ordinaria.

Insufficiente appare lo studio del traffico fatto proprio dal progetto.

3.2.- Tanto premesso, sul piano delle alternative di progetto si ritiene necessario evidenziare che la progettazione preliminare ipotizza tre possibili percorsi (il primo all'altezza di Via del Macello, in corrispondenza del benzinaio, il secondo tra Villa Buratti e il Maglificio Nigi, il terzo a Sud della Località Boschetta del Comune di Preganziol).

Risulta invece totalmente omissa la considerazione del percorso di Via Bianchi da sempre, ed in particolare attualmente, utilizzato per i flussi di traffico diretti verso la zona est di Mogliano e verso la Via Zermanesa.

Si è quindi illogicamente proceduto alla progettazione di una nuova struttura stradale che scorre parallela a soli 150 metri da una strada esistente.

Tale scelta poteva assumere un significato se la tangenziale nord incrociasse con sottopasso il Terraglio, con rampe di connessione tra le due strutture viarie. Soluzione molto costosa con problematiche di spazio per la vicinanza delle Ville Buratti e Bianchi.

L'illogicità della scelta progettuale è inoltre conseguente alla circostanza che una fascia di terreno larga solo 150 metri con strutture di deflusso e raccolta delle acque piovane ortogonali alle due strade risulta di difficile utilizzo per gli impieghi agricoli, ai quali oggi è prevalentemente dedicata tale area.

Sul piano della tecnica di progettazione viaria risulta anche improponibile una rotonda nel punto di innesto della tangenziale nord-ovest con il Terraglio, perché tale rotonda risulterebbe troppo a ridosso della curva percorsa dal traffico (soprattutto quello pesante) proveniente da Treviso (visione troppo ritardata dell'ostacolo).

A fronte di tali premesse, risulta consequenziale la richiesta che:

- venga rivista la progettazione preliminare del percorso, considerando la possibilità di utilizzare e rafforzare l'esistente Via Bianchi, anche in considerazione della riduzione dei flussi di traffico indotti dal Passante di Mestre, che ha notevolmente

ridotto il traffico sulla Tangenziale di Mestre e quindi i flussi che transitano sul territorio moglianese;

-vengano sottoposto a VIA il progetto in esame posto a confronto con le possibili soluzioni alternative, scegliendo quella con minori impatti ambientali;

-venga valutata l'opportunità tecnico-viaria di realizzare una doppia rotonda: a nord per la convergenza del Terraglio e della Via Bianchi (tangenziale nord-est), a sud per la convergenza della tangenziale nord-ovest e del Terraglio; sfruttando l'area scoperta dell'ex-maglificio Nigi.

*

4.- Illegittimità procedimentale.

Sul piano procedimentale si evidenzia l'illegittimità connessa allo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità di VIA ex art. 20 d.lgs. 152/2006 successivamente alla convocazione della conferenza di servizi ex art. 14-bis della legge 241/1990 (avvenuta il 17.10.2011) e alla conseguente approvazione del progetto preliminare (avvenuta con delibera della Giunta provinciale n. 141 del 16.04.2012).

8

Invero, come previsto dal comma 3 dell'art. 14 bis della legge 241/1990, la conferenza di servizi preliminare può esprimersi su un progetto soltanto successivamente alla procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ex art. 21 d.lgs. 152/2006, ogniquale volta il progetto stesso sia sottoposto a VIA.

Ove tale ultima circostanza (la sottoposizione o meno a VIA del progetto) sia conseguente alla verifica di assoggettabilità ex art. 20 d.lgs. 152/2006, risulta evidente che è solo a seguito della definizione di quest'ultima (con la decisione di assoggettare, ovvero sottrarre il progetto stesso a VIA) che può legittimamente svolgersi la conferenza di servizi preliminare.

*



A fronte di quanto sopra osservato, si conclude chiedendo motivatamente, in ragione delle evidenziate carenze degli elaborati progettuali sottoposti a procedura e dei possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente dell'intervento, che **il progetto stesso sia sottoposto a VIA-valutazione di impatto ambientale.**

Si chiede altresì sin d'ora:

-di essere informato di tutti i successivi sviluppi procedimentali anche ai fini dell'esercizio delle facoltà partecipative, anche ai sensi dell'artt. 9 e 10 legge 241/1990;

-il rilascio di copia in carta semplice di tutti gli atti istruttori, ivi compreso il parere della Commissione provinciale VIA, nonché del provvedimento finale, ai sensi del d.lgs. 195/2005.

La presente a tutti gli effetti di legge.

Con riserva di ogni azione e tutela, anche ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni cagionandi.

Distinti saluti.

- Avv. Matteo Geruti -

Geruti